



Circolare n. 22/2014

Treviso, 20/06/2014

Amministrazione del personale

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

UNICAF
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
DEL SISTEMA CONFCOOPERATIVE

“RIDUZIONE PREMIO INAIL PER I LAVORATORI AGRICOLI”

L'INAIL con la nota del 28/05/2014 comunica che fino al **3 luglio 2014** sono aperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all'annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

AZIENDE BENEFICIARIE

- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (possesso del DURC);
- essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
- dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento.
- non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo consiste nella riduzione del premio assicurativo nella misura massima del 20 %: in base alle istanze presentate, INPS e INAIL calcoleranno la percentuale di riduzione spettante e la comunicheranno alle aziende interessate.



Il termine per la presentazione delle istanze scade il
3 luglio 2014

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente attraverso canale telematico collegandosi al sito http://puntocliente1.inail.it/richiestaModelli/ricevute_AG.jsp?tipoModello=AC da cui è possibile scaricare anche le istruzioni per la corretta compilazione della domanda. Si tratta comunque di una procedura molto semplice, composta da una parte anagrafica dell'impresa e del legale rappresentante e da una parte in cui, dichiarando l'esistenza dei presupposti, si fa richiesta dello sgravio.

“DETASSAZIONE 2014”

Come noto il DPCM del 19 febbraio 2014 ha reso operativa per il 2014 la tassazione agevolata al 10% delle somme erogate a titolo di salario di produttività in esecuzione di contratti di II livello (per il quadro complessivo delle regole applicabili in materia si veda nostra Informacoop 18/2014).

Il ministero del lavoro nella circolare 14/2014 introduce alcune importanti novità nella fase applicativa.

RISTORNI

Nella circolare viene confermata la detassazione per le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di ristorno ma, per la prima volta, è richiesto il **deposito presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente del verbale, o parte di esso, con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni.**

Nella circolare questo adempimento sembra essere presentato come una mera facoltà ma, considerato che il ristorno non è sottoposto ad un accordo con il sindacato come tutte le altre voci detassabili e viene considerato un'eccezione alla regola generale, perché costituisce un'integrazione della retribuzione corrisposta, **si consiglia ugualmente di effettuare il deposito del verbale, per non correre il rischio di invalidare la detassazione operata.**

VALIDITÀ DEGLI ACCORDI

Il Ministero ricorda che le scadenze per il deposito degli accordi e dell'autodichiarazione di conformità presso la DTL competente sono:

- 1) per i datori di lavoro con accordi già sottoscritti prima del 14 maggio u.s. e non ancora depositati la **scadenza è il 13 giugno** p.v. (termine che si applica al solo rilascio dell'autodichiarazione di conformità qualora l'accordo sia stato già depositato);
- 2) per i datori di lavoro con accordi sottoscritti dopo il 14 maggio u.s. il termine di deposito è di **30 giorni dalla loro stipula**;

MA:

- 3) i datori di lavoro per cui sono scaduti accordi territoriali del 2013 possono continuare a ritenerli validi anche **PER I PRIMI MESI del 2014** fino a che non vengano sottoscritti i NUOVI ACCORDI territoriali, a condizione che non siano stati disdetti formalmente e che vi sia stata **continuità nell'applicazione**. Il nuovo accordo si paleserà come ratifica di un comportamento in essere e, quindi, conforme a quanto previsto nell'anno precedente. Queste indicazioni permetteranno di considerare anche le somme erogate dal 1 gennaio 2014.
- 4) i datori di lavoro che continuano ad applicare senza alcuna modifica accordi aziendali già sottoscritti e depositati - insieme all'autodichiarazione di conformità - **nel 2013 NON devono effettuare/ripetere alcuna operazione**.

Per permettere a tutte le imprese cooperative prive di contrattazione di II livello di poter applicare questo strumento, Confcooperative ha sottoscritto in data 22 maggio 2014 con le OOSS Confederali, l'Accordo Quadro Nazionale e a livello regionale, **per il Veneto, l'accordo è stato siglato in data 27 maggio 2014**. L'accordo sottoscritto prevede che esso sia applicabile alla **"imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di AGCI, Confcooperative e Legacoop nel territorio della Regione Veneto"**.

“DECONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2013”

Il Ministero del Lavoro ha fissato con proprio decreto i **limiti e le regole** per l'applicazione dello **sgravio contributivo sui premi di produttività**, regolamentati da accordi di secondo livello, **erogati nel 2013**. Il decreto **non presenta novità rispetto a quelli degli anni passati**, anche se per procedere al rimborso dei contributi versati **si dovranno attendere le istruzioni dell'INPS**.

Come in passato il fondo (607 milioni) è suddiviso in due quote:

- **62,5% per contrattazione aziendale;**
- **37,5% per contrattazione territoriale**

con la possibilità, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle due tipologie, di assegnare la percentuale residua all'altra.

Operando su un limite massimo di retribuzione imponibile per ogni lavoratore interessato, la misura dello sgravio è la seguente:

- **Datore di lavoro: 25%**

- **Lavoratore: 100%**

Come per l'anno 2013 il limite di retribuzione assoggettabile a decontribuzione è fissato al **2,5% da applicare sulla retribuzione imponibile per l'anno 2013**.

Anche questa volta non sono più previsti criteri di precedenza, ma soltanto quelli di tipo generale già individuati:

- a) I contratti di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati alla Dpl. Se non sono già stati depositati lo possono essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (28-6-2014).
- b) Devono essere inoltre previste le consuete condizioni. Le erogazioni devono essere:
 1. incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
 2. correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Per ottenere lo sgravio è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei due parametri.



Quando si tratta di erogazioni previste da contratti territoriali, è possibile individuare indicatori legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio. E' il caso, ad esempio, dell'ERT previsto dalla contrattazione provinciale per le cooperative sociali o dell'EVR per il settore edile.

Come nei decreti precedenti sono state poste due ulteriori condizioni. E' necessario:

- Che siano **rispettate le norme in materia di minimali e cioè che i contributi siano stati pagati sulle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva**, sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, o individuale nel rispetto dei minimali di legge (articolo 1, comma 1, Legge 389/1989).
- **Il possesso del Durc** come previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006. Si tratta del cosiddetto Durc interno di cui alla circolare Inps 51/2008 (in pratica è l'Istituto previdenziale a verificare la regolarità contributiva, mentre il datore di lavoro deve aver autocertificato alla Dpl il rispetto della contrattazione collettiva).

L'indebito utilizzo dello sgravio comporta il recupero dei contributi omessi, oltre al pagamento delle sanzioni civili.

L'articolo 3 del decreto prevede che i datori di lavoro interessati inoltrino all'Inps, anche tramite gli intermediari abilitati tra i quali i Csa delle associazioni, una apposita domanda.

L'invio avverrà esclusivamente in via telematica e riguarderà anche gli iscritti ad altri enti previdenziali. La comunicazione può avvenire dalla data di pubblicazione del decreto, ma ovviamente bisognerà attendere che la procedura sia attivata sul sito Inps. Probabilmente l'Inps emanerà una circolare indicando una data di avvio della procedura ed un termine ultimo.

La domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'azienda;
- b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
- c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
- d) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

La retribuzione sulla quale determinare il tetto massimo decontribuibile è quella disciplinata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989, comprensiva del premio di risultato “con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del DPR 797/1955 (si tratta della norma, modificata dal Dlgs 314/1997, che dal 1998 ha omogeneizzato la determinazione degli imponibili fiscali e previdenziali).



Tutte le domande trasmesse che rispettano i requisiti sopra indicati saranno ammesse al beneficio. In caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto riproporzionerà degli importi.

L'articolo 4 del decreto prevede che *l'ammissione allo sgravio avverrà “a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l'Istituto attribuirà a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico”.*

“AMMORTIZZATORI SOCIALI – FONDO DI SOLIDARIETÀ”

Il 06/06/2014 è stato pubblicato in GU il DM 79141/2014 con cui è stato istituito presso l'Inps il **fondo di solidarietà residuale** allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di settore ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore.

Entro 30 giorni l'Inps provvederà ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al fondo.

Questo fondo nasce dall'intento della riforma Fornero (l.92/2012) di affidare alla bilateralità il sistema del sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro **esclusi dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria**, in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche allo scopo di far fronte al dilagante utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.

Ai fini di specie, l'art. 3 della legge n. 92/2012, offre un sistema d'intervento della bilateralità improntato su tre soluzioni alternative, una di queste è la realizzazione di un fondo cd. residuale, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali **comunque superiori ai quindici dipendenti**, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati, accordi collettivi per l'attivazione di un fondo negoziale o l'adeguamento di uno già esistente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Condizioni per l'intervento del fondo di solidarietà sono:

- contrazione dell'attività lavorativa (sia sospensione che riduzione);
- l'impresa deve appartenere ad uno di quei settori che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non siano vigenti altre tipologie di fondi negoziali;
- l'impresa deve avere più di 15 dipendenti (in riferimento alla media dei dipendenti occupati nei 6 mesi precedenti alla data di inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro).

Il computo sarà preordinato dai criteri generali posti in materia. In questo senso **rileveranno pertanto**:

- i lavoratori a tempo determinato a prescindere dalla durata del contratto;
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rispetto a quello full time;
- i lavoratori con contratto intermittente;
- i lavoratori con contratto ripartito;
- i lavoratori in regime di telelavoro.

A contrario, **non rilevano** ai fini del computo:

- gli apprendisti;
- il lavoratore assente, anorché non retribuito, unicamente nel caso in cui sia sostituito da un altro lavoratore assunto: nella circostanza sarà computato soltanto il lavoratore assunto in sua vece;
- i lavoratori con contratto di inserimento;
- i lavoratori con contratto di reinserimento;
- i lavoratori somministrati;
- i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità assunti a tempo indeterminato.

LE PRESTAZIONI

Il fondo residuale garantisce ai lavoratori delle aziende interessate (in costanza di rapporto di lavoro) un'indennità pari

allo stesso importo erogato per l'integrazione salariale ordinaria, ridotto di un'entità pari all'aliquota contributiva per gli apprendisti ex art. 26 della legge n. 41/1986 che rimane nella disponibilità del fondo medesimo.

CAUSALI DI INTERVENTO

Per quanto previsto dall'art. 4, comma 1, l'intervento potrà essere azionato per le **medesime causali previste dagli interventi della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria** con specifica esclusione della cessazione, anorché parziale, dell'attività, ossia:

- **situazioni di contrazione a valenza temporanea** imputabili ad **eventi transitori** e non ascrivibili all'imprenditore o ai dipendenti;

- **situazioni temporanee di mercato** (correlate, a titolo esemplificativo, a mancanza di lavoro, di commesse o di materie prime)
- **situazioni di carattere strutturale connesse a crisi aziendale, evento improvviso ed imprevisto, riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale.**

MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO

Sotto il profilo tecnico, la prestazione del fondo interverrà **su istanza del datore di lavoro** in caso di contrazione dell'attività e sarà gestita, in quanto compatibile, in ragione della regolamentazione prevista dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria, ivi compreso il limite dei relativi massimali di erogazione.

Inoltre **il fondo deve farsi carico di versare alla gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione**

BENEFICIARI E DURATA DELL'INTERVENTO

Secondo l'art. 4, comma 6, sono beneficiari della prestazioni **tutti i lavoratori subordinati**, con la sola **esclusione del personale dirigente**. In questa prospettiva **sono beneficiari della prestazione oltre agli operai, impiegati e quadri, anche gli apprendisti, i soci delle cooperative e i lavoratori a domicilio**. Poiché l'attuazione della materia viene demandata alla stessa regolamentazione dell'istituto della Cassa integrazione ordinaria, per i sud-detti lavoratori non sembra essere richiesto alcun requisito di anzianità di servizio così come invece stabilito per intervento straordinario dall'art. 8, comma 3, della legge n. 160/1988.

La prestazione viene garantita **fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi** e, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, **in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile**.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento del fondo è garantito da:

- a) un contributo ordinario dello **0,50%** della retribuzione mensile imponibile INPS dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui **2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori** ($0,33 + 0,17$);
- b) un contributo **addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del **3%** per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del **4,50%** per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.



Appare abbastanza evidente come questa norma avrà notevoli ripercussioni su imprese e lavoratori in quanto si crea un aumento secco del costo del lavoro e una diminuzione del reddito dei lavoratori.

BREVI

RIDUZIONE TUR ALLO 0,15%

Il tasso ufficiale di riferimento è ridotto dallo 0,25% allo 0,15% a decorrere dall'11 giugno 2014.

L'INAIL, con la **Circolare n. 31 del 6 giugno 2014**, ha comunicato che, a seguito della riduzione del TUR, sono variati i tassi di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per **premi ed accessori** nonché per il calcolo delle sanzioni civili.

In particolare, per effetto della diminuzione del TUR allo 0,15%, la nuova misura del tasso è pari al:

- **6,15%** per l'interesse dovuto per **rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori**;
- **5,65%** per le operazioni di calcolo delle **sanzioni civili**.

L'INAIL precisa che tale nuova misura sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate

- a partire **dall'11 giugno 2014**, ovvero
- in data **anteriore all'11 giugno 2014**, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, o lo abbia comunicato in data 11 giugno 2014 o successiva.

L'INPS, con la **Circolare n. 75 dell'11 giugno 2014**, è intervenuto per comunicare la conseguente variazione della misura dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge nonché della misura delle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento di contributi previdenziali.

Interesse di dilazione e di differimento

Per effetto della riduzione del TUR allo 0,15%, la nuova misura del tasso è pari al **6,15%**, che va applicato nel caso di:

- **regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili**, in riferimento ai piani di ammortamento emessi a decorrere **dall'11 giugno 2014**;
- **autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi**, applicato dalla contribuzione relativa al mese di **maggio 2014**.

Sanzioni civili

A seguito della diminuzione del TUR, i nuovi tassi applicabili nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva sono esemplificati in tabella in corrispondenza della relativa situazione che si può verificare.

ANF, NUOVI LIMITI DI REDDITO

L'INPS, con la **Circolare n. 76 dell'11 giugno 2014**, ha comunicato i nuovi limiti di reddito ai fini della determinazione dell'assegno al nucleo familiare (ANF).

Come noto, i livelli di reddito, ai sensi dell'articolo 2, comma 12 del DL n. 69/1988 convertito nella Legge n. 153/1988, sono rivalutati annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, variazione risultata pari, tra l'anno 2012 e l'anno 2013, all'1,1%. Le tabelle contenenti le nuove fasce reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono consultabili al sito www.inps.it .